



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**

- Ai** **Dirigenti
delle Istituzioni Scolastiche di ogni
ordine e grado della Regione Campania
Loro sedi**
- Ai** **Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
Loro sedi**
- p.c. Alle** **Organizzazioni Sindacali dell'Area della
Dirigenza Scolastica
Loro sedi**
- Ai** **Dirigenti
degli Ambiti Territoriali dell'Ufficio
Scolastico Regionale per la Campania
Loro sedi**
- Al** **Sito web dell'USR Campania**

**OGGETTO: Conferma e mutamento degli incarichi dirigenziali, mobilità
interregionale - Area della Dirigenza scolastica con decorrenza
01/09/2026 - A.S. 2026/2027.**

Al fine di assicurare il regolare avvio del prossimo anno scolastico, si rende necessario procedere alle operazioni in oggetto.

La materia è assoggettata alla disciplina generale, prevista dall'articolo 19 e dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 165 del 2001, alle disposizioni contenute negli articoli 11, 13 e 20 del C.C.N.L. - Area V - sottoscritto in data 11/04/2006, e negli articoli 7 e 9 del C.C.N.L. - Area V - sottoscritto in data 15/07/2010, nonché alle disposizioni contenute nell'articolo 39 del C.C.N.L. dell'Area istruzione e ricerca Triennio 2019-2021 - sottoscritto in data 07/08/2024, che ha sostituito il comma 4 dell'art. 9 del citato CCNL 15/07/2010 prevedendo che *"Su richiesta del dirigente scolastico alla scadenza del suo incarico, previo assenso del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza, si procede alla mobilità interregionale fino alla concorrenza del 60% dei posti vacanti e disponibili annualmente nella regione richiesta, fatti salvi i contingenti dei posti regionali messi a concorso. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare situazioni di esubero di personale"*.

Ufficio V
Dirigente Dott.ssa Francesca Franza
Funzionario responsabile del procedimento Dott.ssa Paola Farnerari
Tel 081 5576 588/211- Voip 67711 - francesca.franza9@istruzione.it paola.farnerari@istruzione.it

Via Ponte della Maddalena, 55 - 80142 Napoli -- www.mim.gov.it/web/miur-usr-campania

Pec: drca@postacert.istruzione.it - Peo: direzione-campania@istruzione.it

C.F. 80039860632

Si richiamano, altresì, la disciplina derogatoria di cui all'art. 19 -quater del d.lg. 4 del 27 gennaio 2022 convertito con legge 25/2022, le disposizioni contenute nella Direttiva prot. AOOGABMI.0000013 del 25-05-2023 recante i criteri per la rotazione dei dirigenti scolastici, nonché le disposizioni operative contenute nel D.M n. 70 del 19.04.2023 e nella nota ministeriale n. AOODGPER n. 16067 del 19 giugno 2026.

Inoltre, si segnala che con l'articolo 10-bis del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, sono state introdotte le seguenti disposizioni in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici:

«1. In deroga alle disposizioni contrattuali sulla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2025/2026, è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione, fatti salvi i contingenti regionali dei posti del concorso ordinario indetto con decreto del direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023. Dall'attuazione del primo periodo non devono derivare esuberi di personale per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027. Per la procedura di cui al primo periodo non sono richiesti gli assensi degli uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte dell'ufficio scolastico della regione richiesta in caso di esubero di personale per il biennio indicato o per la necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali dai quali consegue l'immissione in ruolo secondo l'ordine di graduatoria nella regione medesima. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 19-quater, comma 1, terzo periodo, e comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25».

Nelle operazioni di cui all'oggetto, oltre alle disposizioni normative e contrattuali sopra richiamate, sarà inoltre applicata la disciplina prevista dalla legge 28 marzo 1991, n. 120, dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

In particolare, per quest'ultima saranno rispettati i seguenti criteri di priorità:

1. Disabilità personale connotata da carattere di gravità (art.21 e 3, comma 3, legge 104/92)
2. Assistenza a familiare con handicap in situazione di gravità (art.33, commi 3 e 5, della legge 104/92), graduata sulla base del grado di parentela con l'assistito (art.74 e ss. Codice civile), del numero dei familiari da assistere e della prossimità della sede o ambito territoriale richiesti con la residenza del/dei familiare/i disabile/i.

Si richiama inoltre la nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione prot. 22708 del 31/07/2020, nella quale si poneva l'attenzione sulla disposizione contenuta nell'articolo 13 del CCNL del 2006, in base al quale *“le sedi affidate per incarico nominale diventano disponibili per altro incarico”*. In caso di conferimento di incarico su una sede nominale, al rientro del titolare si applicano le disposizioni contrattuali vigenti, con riferimento al comma 4 del predetto articolo, in base al quale *“al rientro in sede è garantita la precedenza al dirigente che precede cronologicamente della titolarità della stessa e, a parità cronologica dell'affidamento, al dirigente che l'abbia effettivamente svolto”*.

Gli incarichi saranno conferiti per una durata triennale, con espresso riferimento a quanto previsto dai requisiti di cui al già citato art. 19 - D.Lgs 165/2001, in particolare per quanto concerne le attitudini e le capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche

attraverso l'analisi dei curricula, in considerazione delle esperienze svolte nel ruolo dirigenziale e delle competenze maturate.

Si ricorda, altresì, che:

1. l'articolo 16, comma 2, del DDG del 13 luglio 2011, stabilisce che *“i vincitori assunti con rapporto a tempo indeterminato e che effettuano il periodo di formazione e tirocinio, sono tenuti a permanere nella regione di assegnazione per un periodo non inferiore a 6 anni”*;

2. l'articolo 4, comma 5, del DM 27 agosto 2015, n. 635 - attuativo dell'articolo 1, comma 92, della legge n. 107/2015 - stabilisce che *“i destinatari di incarico a tempo indeterminato a seguito della procedura di cui al presente decreto, sono obbligati a permanere nella regione assegnata per almeno un triennio”*;

3. l'articolo 20, comma 4, del DM 3 agosto 2017, n. 138, con riferimento ai vincitori della procedura riservata di cui al DM n. 107/2023 che ai sensi dell'art. 5, comma 11-septies del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 sono inseriti in coda alla graduatoria di merito del concorso di cui al DDG 1259/2017, prevede che *“I dirigenti assunti a seguito della procedura concorsuale definita dal presente regolamento sono tenuti alla permanenza in servizio nella regione di iniziale assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell'incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente.”*;

4. l'articolo 13, comma 8, del DM 13 ottobre 2022, n. 194, prevede che *“I dirigenti assunti a seguito della procedura concorsuale definita dal presente decreto sono tenuti alla permanenza in servizio nella regione di assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell'incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente.”*.

Ciò premesso, fornita alle OO.SS. di categoria l'informativa preventiva prevista sulla materia, fatte salve le prerogative dello scrivente così come previsto dalla normativa vigente, si elencano di seguito l'ordine delle operazioni relative alla mobilità e al conferimento e/o mutamento degli incarichi per l'a.s. 2026/2027 e i criteri che verranno adottati nell'effettuazione dei movimenti.

Si forniscono, inoltre, le indicazioni utili alla formulazione delle domande da parte dei dirigenti scolastici interessati.

A. Conferme di incarico in continuità di servizio per i dirigenti con contratto in scadenza al 31/08/2026:

Fatti salvi i criteri di cui alla direttiva del Ministro dell'istruzione e del merito n. 13 del 25 maggio 2023, le conferme degli incarichi nelle sedi attualmente ricoperte riguardano i dirigenti scolastici i cui contratti scadono il 31 agosto 2026.

I dirigenti scolastici il cui contratto viene a scadenza con la fine del corrente anno scolastico - 31.08.2026- e che intendano essere confermati **dovranno produrre la propria istanza utilizzando esclusivamente il sistema online all'interno della nuova piattaforma per la “Gestione dei Dirigenti Scolastici”, come di seguito illustrato, selezionando la “fase A” (conferma dell'incarico).**

Ufficio V

Dirigente Dott.ssa Francesca Franza

Funzionario responsabile del procedimento Dott.ssa Paola Farnerari

Tel 081 5576 588/211- Voip 67711 - francesca.franza9@istruzione.it paola.farnerari@istruzione.it

La conferma sarà disposta in via prioritaria, a meno che non vi siano ragioni particolari che dovessero consigliare, nell'interesse del buon andamento della P.A., un mutamento d'incarico d'Ufficio; in questo caso l'interessato sarà tempestivamente informato.

Per quanto concerne la rotazione degli incarichi, la scrivente Amministrazione procederà all'avvio delle operazioni di rotazione degli incarichi dirigenziali in applicazione di quanto previsto dalla già citata Direttiva prot. AOOGABMI.0000013 del 25-05-2023 recante i criteri per la rotazione dei dirigenti scolastici. Infatti, la predetta Direttiva stabilisce che "1. A partire dall'anno scolastico 2023/24 è applicato il criterio della rotazione degli incarichi dei dirigenti scolastici, nel rispetto delle prerogative e delle esigenze organizzative della pubblica amministrazione e delle istituzioni scolastiche, tenuto conto delle attitudini, delle capacità professionali e dell'esperienza maturata nel corso dell'attività pregressa da ciascun dirigente scolastico. 2. La rotazione viene effettuata dopo tre incarichi triennali di direzione sulla medesima istituzione scolastica, considerando come primo incarico quello in corso, sempreché il dirigente possa svolgere almeno un altro incarico completo in altra sede prima del collocamento in quiescenza d'ufficio, al fine di assicurare nella nuova sede un periodo temporale di servizio che consenta al dirigente scolastico di fornire un proprio apporto personale al nuovo contesto organizzativo affidatogli. L'incarico in corso è preso in considerazione indipendentemente dagli anni del triennio eventualmente già trascorsi".

A decorrere, dunque, dal 1° settembre 2023 è partito il conteggio per il periodo complessivo di permanenza in titolarità presso la medesima istituzione scolastica per i dirigenti scolastici confermati sulla sede e dal 1° settembre 2024 per i dirigenti scolastici con mutamento di incarico.

B. Assegnazione ad altro incarico per riorganizzazione/ristrutturazione dell'ufficio dirigenziale:

A seguito della riorganizzazione/ristrutturazione della rete scolastica di cui alle delibere regionali per il dimensionamento delle II.SS. della Regione Campania, a.s. 2026/2027, anche a seguito dell'applicazione del Decreto interministeriale 127 del 30.06.23, nonché del Decreto interministeriale n.124 del 30 giugno 2025, che ha comportato la modifica o la soppressione dell'ufficio dirigenziale ricoperto, si provvederà ad una nuova stipulazione dell'atto di incarico, tenendo conto, per quanto possibile, delle preferenze del dirigente interessato (art. 11, C.C.N.L. - Area V - sottoscritto in data 11/04/2006).

Nella attribuzione di nuovo incarico, **usufruiscono della precedenza di cui alla fase B) solo i dirigenti scolastici individuati quali "sovranumerari" e come tali inclusi nell'allegato elenco.** Qualora non presentino istanza di assegnazione di nuovo incarico, o indichino, nella propria domanda, sedi non assegnabili, gli stessi verranno assegnati d'ufficio a nuovo incarico su una sede disponibile nel rispetto, ove possibile, del criterio della territorialità.

Pertanto, si invitano i dirigenti scolastici individuati come "**sovranumerari**" ad indicare nella propria domanda di mobilità **un congruo numero di preferenze (almeno 5 sedi)** per facilitare le operazioni di assegnazione.

Si forniscono di seguito le indicazioni procedurali per l'individuazione del dirigente scolastico cosiddetto "soprannumerario", a cui riconoscere la priorità di cui alla fase B) per l'assegnazione di un nuovo incarico, a seguito della modifica dell'assetto istituzionale di una o più istituzioni scolastiche in attuazione del piano di dimensionamento, indipendentemente dall'essere o meno in scadenza di incarico, come dettate dalla citata C.M. AOODGPER n. 16067 del 19 giugno 2026:

"Al fine di facilitare tale individuazione, indipendentemente da eventuali diverse denominazioni presenti nelle delibere delle giunte regionali, pare utile distinguere la scuola "aggregante" (nel senso di scuola che ingloba sedi e/o alunni di una o più scuola/e soppressa/e e frazionata/e) e la scuola "aggregata" (per via di soppressione e frazionamento di quest'ultima, che viene aggregata, appunto, ad altre scuole). In tali casi, il Dirigente scolastico "soprannumerario" è individuato nel Dirigente della scuola "aggregata" che, quindi, rimane privo di incarico e partecipa ai movimenti nella fase b). In tali casi, qualora la sede aggregante risulti priva di dirigente titolare, i dirigenti delle scuole aggregate a quella possono concorrere tra loro per l'assegnazione della sede "aggregante" con precedenza rispetto alle domande di assegnazione della medesima sede presentate da dirigenti "soprannumerari" per aggregazione di differenti istituti scolastici.

Resta altresì ferma la possibilità per il/i dirigente/i scolastico/i delle scuole aggreganti, pur in costanza di incarico triennale, di partecipare alle operazioni di mobilità nelle successive fasi c) e d).

Nell'ipotesi in cui, invece, ci sia una fusione tra scuole, con la conseguente istituzione di una nuova scuola, i dirigenti delle scuole coinvolte devono presentare istanza di nuovo incarico e, qualora richiedano l'attribuzione di incarico presso la nuova istituzione scolastica derivante dalla fusione, il Direttore dell'USR, avuto riguardo alle precedenze di cui alla Legge 104/92, terrà in debito conto i criteri indicati dall'articolo 9 "Mutamento dell'incarico" del C.C.N.L. - Area V - sottoscritto in data 15/07/2010, di seguito sinteticamente riportati:

- a) esperienze professionali e competenze maturate;*
- b) maggior numero di anni nella sede di servizio sottoposta a dimensionamento e/o impegno a permanere per almeno due incarichi consecutivi nella sede richiesta.*

La medesima previsione contrattuale elenca i casi di particolare urgenza e di esigenze familiari da tenere in considerazione in caso di parità di esperienze professionali complessivamente maturate e anni di titolarità nelle sedi oggetto di dimensionamento:

- a) insorgenza di malattie che necessitano di cure in strutture sanitarie esistenti solo nelle sedi richieste;*
- b) trasferimento del coniuge successivamente alla data di stipula del contratto individuale; c) altri casi di particolare rilevanza previsti da norme speciali."*

Tanto premesso, nel caso in cui due istituzioni scolastiche siano state oggetto di fusione, entrambi i dirigenti scolastici saranno tenuti a presentare istanza di conferimento di nuovo incarico e saranno trattati nell'ambito della fase B) perché considerati soprannumerari.

L'attribuzione del nuovo incarico sarà effettuata tenendo conto dei criteri contenuti nella C.M. AOODGPER n. 16067 del 19 giugno 2026 sopra riportata.

Si precisa che, secondo quanto previsto dalla C.M. 16067/2026, saranno considerate "aggreganti" solo le istituzioni scolastiche che, in caso di frazionamento, aggregano sedi/plessi/alunni di altre scuole. In tal caso, il dirigente della scuola "aggregante" conserverà la titolarità in tale istituzione scolastica.

Resta altresì ferma la possibilità per il/i dirigente/i scolastico/i delle scuole aggreganti, pur in costanza di incarico triennale, di partecipare alle operazioni di mobilità nelle successive fasi c) e d).

C. Conferimento di nuovo incarico, a domanda, per i Dirigenti con contratto in scadenza al 31/08/2026 e assegnazione degli incarichi ai Dirigenti Scolastici che rientrano dal collocamento fuori ruolo, comando o utilizzazione, incarichi sindacali e dall'estero:

Per il conferimento di nuovo incarico a richiesta dell'interessato si riporta il disposto di cui all'art. 9 del C.C.N.L. 15/07/2010:

"1. Il mutamento degli incarichi dei dirigenti ha effetto dall'inizio di ogni anno scolastico o accademico.

2. Il mutamento dell'incarico, a richiesta del dirigente, in ogni caso segue i sottoindicati criteri:

a) esperienze professionali e competenze maturate, desumibili anche dall'applicazione delle procedure di cui all'art. 20 del CCNL dell'11-4-2006; il dirigente che ha ottenuto il mutamento dell'incarico in applicazione del presente criterio non ha titolo a formulare ulteriori richieste per tutta la durata dell'incarico stesso;

b) va riconosciuta un'ulteriore priorità, a parità di condizioni, a chi abbia maturato nell'attuale sede di servizio un maggior numero di anni e/o si impegni a permanere per almeno due incarichi consecutivi nella sede richiesta, con espressa rinuncia ad avvalersi della facoltà di chiedere mutamento dell'incarico.

3. In deroga ai criteri di cui comma 2, il mutamento di incarico su posti liberi è ammesso eccezionalmente nei seguenti casi di particolare urgenza e di esigenze familiari:

a) insorgenza di malattie che necessitano di cure in strutture sanitarie esistenti solo nelle sedi richieste;

b) trasferimento del coniuge successivamente alla data di stipula del contratto individuale;

c) altri casi di particolare rilevanza previsti da norme speciali."

Si precisa che si verificherà dettagliatamente la corretta applicazione della legge 104/1992 e la presenza, nella precedente istanza di mobilità, della dichiarazione di cui al co. 2 lett. b), con le limitazioni meglio innanzi specificate.

Per i dirigenti scolastici destinatari di sede nominale che rientrano dal collocamento fuori ruolo, comando o utilizzazione, incarichi sindacali, dall'estero e da particolari posizioni di stato, si applicherà il disposto di cui all'art. 13 comma 4 del C.C.N.L.

Ufficio V

Dirigente Dott.ssa Francesca Franza

Funzionario responsabile del procedimento Dott.ssa Paola Farnerari

Tel 081 5576 588/211- Voip 67711 - francesca.franza9@istruzione.it paola.farnerari@istruzione.it

11/04/2006 : “Il periodo trascorso dal personale compreso nell'Area in posizione di comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo, con retribuzione a carico dell'Amministrazione del MIUR, è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto, anche ai fini dell'accesso al trattamento economico accessorio. (omissis...) I Dirigenti ricevono un incarico nominale per la durata corrispondente al comando. Le sedi affidate per incarico nominale diventano disponibili per altro incarico. Restano ferme le disposizioni in vigore che prevedono la validità del periodo trascorso da questo personale scolastico in altre situazioni di stato che comportano assenza dall'istituzione di titolarità. Al rientro in sede è garantita la precedenza al dirigente che precede cronologicamente nella titolarità della stessa e, a parità cronologica dell'affidamento, al dirigente che l'abbia effettivamente svolto”, non disapplicato dal C.C.N.L. 08/07/2019.

I medesimi sono tenuti a presentare istanza di assegnazione di sede dal 1° settembre 2026. Si precisa al riguardo che, così come previsto dall'art. 7 del CCNL 15/07/2010 citato, che ha integrato l'art. 13 del CCNL - Area V - sottoscritto l'11/04/2006 - con il comma 5, “in ogni singola sede è possibile conferire un solo incarico di cui al comma 4”.

In subordine ai casi descritti, in questa fase è altresì garantita la precedenza ai dirigenti scolastici che, alla scadenza dell'incarico triennale, chiedano di rientrare nella provincia da cui erano precedentemente usciti a seguito del dimensionamento della rete scolastica in assenza di disponibilità nella medesima provincia o se siano stati assegnati a sede disagiata, sebbene nella medesima provincia (ad esempio se a più di 30 km di distanza dalla sede di precedente assegnazione o se di difficile raggiungimento per le caratteristiche orografiche).

D. Mutamento di incarico, a domanda dell'interessato, in pendenza di contratto individuale:

Si procederà a mutamenti di incarico in costanza di contratto, salva l'ipotesi dei DD.SS. perdenti posto, esclusivamente nei casi di particolare urgenza, di gravi esigenze familiari, di circostanze adeguatamente motivate e documentate. L'istanza dovrà precisare le particolari motivazioni addotte. Il mutamento di incarico potrà essere disposto da questo Ufficio solo contemperando l'esigenza di stabilità, necessaria per conseguire gli obiettivi definiti al momento del conferimento dell'incarico in atto, con le esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche e con quelle poste dal dirigente a base della richiesta. Si potrà, altresì, tenere conto della permanenza del dirigente scolastico nella stessa sede per più di tre anni.

Si precisa che partecipano con precedenza a questa fase i dirigenti scolastici che, in pendenza di contratto, non abbiano ottenuto la mobilità alla scadenza del contratto o che chiedano di rientrare nella provincia da cui erano precedentemente usciti a seguito del dimensionamento della rete scolastica in assenza di disponibilità nella medesima provincia o se siano stati assegnati a sede disagiata, sebbene nella medesima provincia (ad esempio se a più di 30 km di distanza dalla sede di precedente assegnazione o se di difficile raggiungimento per le caratteristiche orografiche).

E. Mutamento di incarico in casi eccezionali:

Ufficio V
Dirigente Dott.ssa Francesca Franza
Funzionario responsabile del procedimento Dott.ssa Paola Farnerari
Tel 081 5576 588/211- Voip 67711 - francesca.franza9@istruzione.it paola.farnerari@istruzione.it

La presente ipotesi, prevista ed articolata nell'art. 9 comma 3 del CCNL 15/07/2010, potrà essere presa in considerazione, in deroga ai criteri di cui al comma 2 del citato articolo 9, solo nelle fattispecie normate contrattualmente:

- a) insorgenza di malattie che necessitano di cure in strutture sanitarie esistenti solo nelle sedi richieste;
- b) trasferimento del coniuge successivamente alla data di stipula del contratto individuale;
- c) altri casi di particolare rilevanza previsti da norme speciali.

F. Mobilità interregionale:

Preliminarmente si fa riferimento al già riportato articolo 10-bis del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45 che, estendendo la mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici all'a.s. 2026/2027 sul 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione, fa salvi i contingenti regionali dei posti del concorso ordinario di cui al DDG n. 2788 del 2023, specificando altresì la necessità di non determinare esuberi di personale per gli anni scolastici interessati e chiarendo che non sono richiesti gli assenti degli uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte dell'ufficio scolastico della regione richiesta in caso di esubero di personale o per la necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali dai quali consegue l'immissione in ruolo secondo l'ordine di graduatoria nella regione medesima.

Con il medesimo articolo, inoltre, è stato disposto che, per le medesime annualità, qualora l'Ufficio scolastico regionale tenuto all'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali dai quali consegue l'immissione in ruolo secondo l'ordine di graduatoria non abbia posti disponibili per tale esecuzione, i soggetti destinatari dei medesimi provvedimenti sono immessi in ruolo in altra regione con precedenza rispetto alla stessa procedura di mobilità e alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessità di assenso da parte dell'Ufficio scolastico regionale della regione di richiesta destinazione.

Stante il carattere derogatorio delle richiamate disposizioni, per la mobilità interregionale prevista per l'anno scolastico 2026/2027 partecipano alle operazioni di mobilità interregionale anche i dirigenti scolastici il cui incarico scada successivamente al 31 agosto 2026, fatto salvo il completamento del periodo obbligatorio di permanenza nella regione di assegnazione stabilito dalla procedura di reclutamento di riferimento.

Si ribadisce che l'art. 16 - comma 2 - del D.D.G. 13.7.2011 esclude l'applicazione della mobilità interregionale ai dirigenti scolastici assunti all'esito della predetta procedura concorsuale per un periodo di 6 anni. Pertanto, non verranno prese in considerazione le istanze presentate dal personale dirigente scolastico assunto a seguito della sopra citata procedura prima dello spirare del suddetto termine.

Si rammenta, inoltre, che il personale assunto nei ruoli dirigenziali ai sensi dell'art. 4, comma 5, del DM 635 del 27/08/2015 - attuativo dell'art. 1, comma 92, della legge 107/2015, è tenuto a permanere nella Regione assegnata per almeno un triennio. Pertanto,

non verranno prese in considerazione le istanze presentate da tale personale prima dello spirare del suddetto termine.

Si rammenta, altresì, che l'articolo 15, comma 5, del DDG 23 novembre 2017, n. 1259 prevede che *"i dirigenti scolastici assunti a seguito della procedura concorsuale definita dal presente bando sono tenuti alla permanenza in servizio nella regione di iniziale assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell'incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente"*. Pertanto, non verranno prese in considerazione le istanze presentate da tale personale.

Si ribadisce, infine, che il comma 4 dell'art. 11 del DM 13 ottobre 2022, n. 194 (DPIT 18 dicembre 2023, n.2788) prevede che *"I dirigenti assunti in servizio sono soggetti al periodo di prova disciplinato dal vigente Contratto Collettivo Nazionale del personale dirigenziale scolastico. Essi sono tenuti alla permanenza in servizio nella regione di assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell'incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente secondo quanto indicato dall'articolo 13, comma 8, del DM."*. Pertanto, non verranno prese in considerazione le istanze presentate da tale personale.

Alla luce di quanto sopra, la percentuale di incarichi dirigenziali da conferire a DD.SS. provenienti da altre regioni viene fissata nel 100% dei posti vacanti, al netto del numero di immissioni in ruolo dal concorso ordinario di cui al DDG n. 2788 del 2023 (n.18 corrispondente al numero dei vincitori ancora in graduatoria), il cui numero effettivo (n. 43) deriva da quanto di seguito illustrato.

Tanto premesso, potranno essere accettate per l'anno scolastico 2026/2027 al massimo n.25. istanze. Tale numero potrà essere oggetto di variazioni in relazione alla necessità di eseguire eventuali pronunce giurisdizionali notificate prima della pubblicazione degli esiti della mobilità.

Le domande di mobilità interregionale in entrata saranno valutate e verranno accolte, nei limiti delle disponibilità come innanzi indicate, in presenza del requisito di ammissibilità di assenza di vincolo di permanenza.

Le precedenza di cui alla legge 104/92 saranno trattate secondo il seguente ordine:

1. -Precedenza ai sensi dell'art. 21 legge 104/1992 a titolo personale e, congiuntamente, dell'art. 33 legge 104/1992 per assistenza a familiare disabile ex art. 3 comma 3 e 5,
2. Precedenza ai sensi dell'art. 21 legge 104/1992 a titolo personale;
3. Precedenza ai sensi dell'art. 33 legge 104/1992 per assistenza a più di un familiare disabile ex art. 3 comma 3;
4. Precedenza ai sensi dell'art. 33 legge 104/1992 per assistenza a familiare disabile ex art. 3 comma 3.

Si precisa che la precedenza per assistenza a familiare con handicap in situazione di gravità (art.33, commi 3 e 5, della legge 104/92) verrà graduata sulla base del grado di parentela con l'assistito (art.74 e ss. Codice civile), del numero dei familiari da assistere e della prossimità della sede o ambito territoriale richiesti con la residenza del/dei familiare/i disabile/i.

A parità di condizioni concernenti le precedenze di cui sopra prevarrà il dirigente scolastico con la maggiore anzianità di ruolo.

A parità di condizioni concernenti le precedenze di cui sopra prevarrà il dirigente scolastico proveniente dalla Regione maggiormente distante dalla Regione richiesta.

A parità di condizioni concernenti le precedenze di cui sopra prevarrà il dirigente scolastico con la maggiore età anagrafica.

All'atto della presentazione della domanda on line, i dirigenti scolastici che partecipano alla fase F (mobilità interregionale) potranno indicare nel campo "note" le proprie preferenze di assegnazione, tenendo presente che l'assegnazione della sede verrà effettuata sulle sedi disponibili all'esito delle precedenti fasi di mobilità, rispettando, **ove possibile**, il criterio della vicinorietà alla residenza del richiedente e dell'eventuale familiare da assistere.

Per la richiesta di **mobilità interregionale in "uscita"** gli interessati **produrranno la propria istanza utilizzando il esclusivamente il sistema online all'interno della nuova piattaforma per la "Gestione dei Dirigenti Scolastici", come di seguito illustrato, selezionando la "fase F" (mobilità interregionale).**

Calcolo delle disponibilità

A partire dal 1° settembre 2026 l'organico dei dirigenti scolastici della Regione Campania, come da Decreto interministeriale n.124 del 30 giugno 2025, avrà una consistenza pari a 830 unità.

Dal 1° settembre 2026 saranno in servizio n. 786 dirigenti scolastici, al netto dei n. 44 pensionamenti disposti con decreto prot. AOODRCA.0055479.05-06-2026 e di n. 1 pensionamento anticipato verificatosi nel corso dell'a.s. 2025-26.

A tale computo va aggiunto un posto accantonato per un contenzioso pendente relativo alla graduatoria del concorso di cui al DDG 13 luglio 2011.

Per maggiore chiarezza si precisa che il numero delle sedi disponibili (n.107), riportate nell'elenco allegato, non coincide con il numero dei posti vacanti su cui effettuare il calcolo anzidetto, dovendosi tenere conto:

- del numero dei dirigenti scolastici in posizione di stato (n.24) alla luce del pensionamento di un d.s. in posizione di stato nell'a.s. 2025/2026;
- del numero dei dirigenti scolastici sovranumerari per riorganizzazione della rete scolastica dal 1° settembre 2026 (n.40).

Non è inclusa nelle sedi disponibili l'istituzione scolastica che, in continuità con il corrente anno scolastico 25-26, verrà assegnata temporaneamente ex art. 42 bis D. Lgs 151/2001 in esecuzione di pronuncia giudiziale.

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DELLE SEDI.

Ufficio V

Dirigente Dott.ssa Francesca Franza

Funzionario responsabile del procedimento Dott.ssa Paola Farnerari

Tel 081 5576 588/211- Voip 67711 - francesca.franza@istruzione.it paola.farnerari@istruzione.it

Via Ponte della Maddalena, 55 - 80142 Napoli -- www.mim.gov.it/web/miur-usr-campania

Pec: drca@postacert.istruzione.it - Peo: direzione-campania@istruzione.it

C.F. 80039860632

Come già precisato nelle premesse, l'attribuzione degli incarichi dirigenziali sarà effettuata tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 19 del D.Lgs 165/2001 e nel rispetto dei criteri indicati dall'articolo 20 del CCNL del 15 aprile 2006 e dall'articolo 9 del CCNL del CCNL del 15 luglio 2010.

Si rammenta che, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto dei principi di buon andamento dell'Amministrazione e di tutela dell'interesse pubblico, questa Direzione Generale si riserva il diritto di esercitare, nell'ambito dei propri poteri di intervento sull'organizzazione, le proprie prerogative per l'attribuzione o il mutamento di incarichi d'ufficio e/o a domanda ai dirigenti scolastici nei casi in cui l'interesse pubblico debba ritenersi prevalente rispetto all'utilizzo dei criteri summenzionati. In tali casi, dunque, si potrà prescindere dal rispetto dei criteri anzidetti e dal rispetto dell'ordine delle operazioni descritte nei paragrafi precedenti e potranno essere adottati provvedimenti di assegnazione e mutamento d'incarico per motivi di interesse pubblico. Negli stessi casi lo scrivente potrà valutare le condizioni che ostano all'accoglimento delle istanze di mutamento di incarico a garanzia del buon andamento, dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa.

Si precisa che potranno venire assegnate non solo le sedi disponibili di cui all'allegato elenco ma altresì tutte le ulteriori istituzioni scolastiche che si rendano disponibili nel corso delle operazioni innanzi descritte.

Si precisa, altresì, che nell'elenco delle sedi disponibili sono state inserite nel campo "Note" le seguenti diciture:

- SEDE DI INCARICO NOMINALE per le istituzioni scolastiche con dirigente scolastico in posizione di stato almeno fino al 31/08/2026

Modalità di presentazione online della domanda

La presentazione delle istanze di mobilità da parte dei dirigenti scolastici avviene esclusivamente online all'interno della piattaforma per la "Gestione dei Dirigenti Scolastici".

Di seguito il percorso per accedere all'istanza di mobilità:

SIDI → Personale Amministrativo e Dirigenti Scolastici → Nuovo Sistema di Gestione dei Dirigenti Scolastici → Gestione Istanze → Istanze di Mobilità.

Alla domanda il dirigente scolastico accede esclusivamente tramite SPID, CIE o CNS. Al personale DS non cessato verrà assegnato automaticamente il nuovo profilo tramite "Gestione Utenze" o in autonomia dai referenti della sicurezza tramite le usuali funzioni. Il dirigente scolastico compila ed inoltra online le eventuali istanze che intende presentare, avendone i requisiti, in base alle sezioni che compila:

- conferma dell'incarico (fase A);
- assegnazione e/o mutamento di incarico (fasi B-C-D-E);

Ufficio V
Dirigente Dott.ssa Francesca Franza
Funzionario responsabile del procedimento Dott.ssa Paola Farnerari
Tel 081 5576 588/211- Voip 67711 - francesca.franza9@istruzione.it paola.farnerari@istruzione.it

Via Ponte della Maddalena, 55 - 80142 Napoli -- www.mim.gov.it/web/miur-usr-campania

Pec: drca@postacert.istruzione.it - Peo: direzione-campania@istruzione.it

C.F. 80039860632

- mobilità interregionale (fase F).

La piattaforma consente di presentare una domanda per ciascuna tipologia di istanza a disposizione, il cui ordine di priorità è indicato dal dirigente scolastico in fase di compilazione.

La domanda online è predisposta nel rispetto della presente circolare e consente, ove necessario, di caricare allegati (ad es. il Curriculum, le certificazioni che attestino il diritto alle precedenza richieste).

Possono essere allegati file in formato PDF; nel caso serva caricare più allegati la piattaforma consente anche il caricamento del formato .zip. La dimensione consentita è di 10 Mb per campo di tipo allegato.

I dirigenti scolastici avranno cura di caricare la documentazione relativa all'eventuale precedenza per legge 104/92, includendo anche attestazione di esistenza in vita dei familiari da assistere.

Al momento dell'inoltro della domanda il sistema genera un documento protocollato che riporta le medesime informazioni caricate nel modulo online e lo invia all'indirizzo PEO istituzionale del DS.

La domanda può essere annullata dal DS, entro la finestra di apertura; in tale caso il sistema provvede a generare ed inviare all'indirizzo PEO istituzionale del DS un documento con la dicitura "Annullata" ed a produrre il file protocollato della nuova domanda.

Per supportare nell'utilizzo dell'applicazione, in piattaforma è reso disponibile un Manuale Utente raggiungibile attraverso il seguente percorso: *SIDI* → *Documenti e manuali* → *Dirigenti Scolastici*.

Termini e adempimenti finali.

La domanda per la richiesta di mobilità per l'anno scolastico 2026/2027 deve essere presentata in modalità online entro il 1° luglio 2026. Lo stesso termine dovrà essere osservato in via cautelativa dai dirigenti scolastici che potrebbero rientrare dopo un periodo trascorso in particolare posizione di stato (comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo o servizio all'estero).

Analogamente entro la medesima data, attraverso la presentazione della domanda online, devono essere presentate le domande di mobilità interregionale.

Al fine di consentire la mobilità interregionale su tutti i posti effettivamente disponibili come prima specificato, i dirigenti scolastici che vogliano presentare domanda per la mobilità interregionale possono chiedere fino ad un massimo di quattro regioni indicando l'ordine di priorità tra le stesse

Le operazioni di attribuzione degli incarichi dirigenziali si concluderanno entro il termine del **15 luglio 2026**.

Ufficio V

Dirigente Dott.ssa Francesca Franza

Funzionario responsabile del procedimento Dott.ssa Paola Farnerari

Tel 081 5576 588/211- Voip 67711 - francesca.franza@istruzione.it paola.farnerari@istruzione.it

Si precisa che l'ordine delle sedi indicate dall'istante non costituisce in alcun caso vincolo di preferenza nell'assegnazione di incarico, che sarà attribuito nel rispetto dei criteri contenuti nell'art. 19 del D.Lgs 165/2001.

Per tutte le tipologie di istanze, non costituisce elemento di priorità indicare un'unica, o un ristretto numero di istituzioni scolastiche tra le proprie scelte. Si ribadisce l'invito ai dirigenti scolastici, che presenteranno istanza di assegnazione e/o mutamento di incarico (fasi B-C-D-E-F), ad indicare un congruo numero di preferenze (almeno 10 istituzioni scolastiche).

Si rammenta che le dichiarazioni personali devono essere effettuate sotto la propria responsabilità ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni.

Le informazioni e gli atti riguardanti le procedure oggetto della presente nota saranno curate in conformità con la vigente normativa in tema di trattamento e comunicazione dei dati personali.

Si allega alla presente l'elenco delle sedi disponibili alla data attuale, tenuto conto delle precisazioni sopra riportate, nonché l'elenco dei dirigenti scolastici sovrannumerari.

Questa Direzione procederà alle successive integrazioni che si rendessero necessarie.

IL DIRETTORE GENERALE

Monica MATANO

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD- Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Ufficio V
Dirigente Dott.ssa Francesca Franza
Funzionario responsabile del procedimento Dott.ssa Paola Farnerari
Tel 081 5576 588/211- Voip 67711 - francesca.franza9@istruzione.it paola.farnerari@istruzione.it

Via Ponte della Maddalena, 55 - 80142 Napoli -- www.mim.gov.it/web/miur-usr-campania

Pec: drca@postacert.istruzione.it - Peo: direzione-campania@istruzione.it

C.F. 80039860632